SENATO DELLA REPUBBLICA

– XV LEGISLATURA —

N. 324

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BIONDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2006

Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - All'inizio del ventunesimo secolo sono ancora migliaia gli uomini che continuano la terribile pratica della tortura. Negli ultimi sei anni in oltre 150 Paesi le Forze di polizia locali hanno commesso torture e maltrattamenti e in più di ottanta casi tali pratiche hanno provocato decessi. In 50 Paesi nel mondo vengono torturati i minori. La tortura avviene anche laddove vige la democrazia; essa è praticata nelle carceri così come nelle abitazioni private e colpisce persone di tutte le estrazioni sociali. Il diritto internazionale la considera illegale e 119 Paesi hanno ratificato il principale trattato che la mette al bando. In particolare, per quanto concerne l'Europa, il 26 novembre 1987 è stata approvata la convenzione per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti, resa esecutiva dall'Italia con la legge 2 gennaio 1989, n. 7.

Spesso l'odio razziale e la discriminazione sessuale sono alla base di atti di tortura e di maltrattamenti. In diversi Paesi le donne subiscono mutilazioni genitali e punizioni corporali in nome della religione e della tradizione.

Ritengo che l'applicazione di norme specifiche costituirà un segnale positivo dell'intenzione dei governi di porre fine alla tortura e di operare a livello mondiale per la sua abolizione.

In Italia il codice penale non prevede il reato di tortura, e ciò impedisce un'efficace azione per contrastarla. È giunto, quindi, il momento di inserire nel nostro codice penale delle norme specifiche per la prevenzione e la repressione dell'ignobile reato di tortura, praticata da chi opera per conto dello Stato. Questa lacuna persiste nonostante i ripetuti richiami di organismi internazionali delle Nazioni Unite come il Comitato contro la tortura. Ciò non consente, attualmente, di infliggere la pena adeguata per questi atti disumani, non degni della nostra cultura e della nostra civiltà. Come legislatori siamo chiamati, quindi, ad allineare le garanzie giuridiche del nostro Paese a quelle internazionali. XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 593-bis. - (Tortura). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di avere commesso, di intimorirla o di fare una pressione su di essa o su una terza persona, ovvero per qualsiasi altro motivo fondato la discrimini, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La pena è aumentata se dalla condotta di cui al primo comma derivi una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte.

Alla stessa pena di cui ai commi primo e secondo soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto o che si sottrae all'impedimento del fatto o che vi acconsente tacitamente».

Art. 2.

- 1. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.
- 2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento da-

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 3.

- 1. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo per le vittime dei reati di tortura, per assicurare un risarcimento finalizzato ad una completa riabilitazione.
- 2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto ad un equo risarcimento.
- 3. È istituita presso il Ministero della giustizia la commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati con decreto del Ministro della giustizia.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.